



Comune di Parma



responsabile unico del progetto
Ing. MATTEO MOCHI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento sicurezza in progettazione
ing. Enrico Tedeschi

coordinamento sicurezza in esecuzione
ing. Enrico Tedeschi

Accordo Quadro - Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti 2024-2025

CUP D97H23003820005 - CUI L02346630342202300012

PROGETTO ESECUTIVO

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01					
02					
03					
04					
05					
06					

titolo elaborato:

Schema di Contratto

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	3.0
----------	------------

formato

scala

file:

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO

DENOMINATO

Accordo Quadro - Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti 2024-2025

CUP D97H23003820005 - CUI L02346630342202300012 - CIG

SOMMARIO

CAPO 1. NATURA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	7
ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ, LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED AMMONTARE A BASE DI GARA	7
ART. 1 BIS IMPORTO CONTRATTUALE	9
ART. 2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 3 CATEGORIE DEI LAVORI	12
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	12
ART. 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEI SUOI ALLEGATI.....	12
ART. 5 DOCUMENTI DEL CONTRATTO.....	12
ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	12
ART. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE ...	13
ART. 9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	13
ART. 10 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	14
CAPO 3. TERMINI E OBBLIGHI PER L'ESECUZIONE	15
ART. 11 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	15
ART. 12 DURATA DEL CONTRATTO	15
ART. 13 PROROGHE	15
ART. 14 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	16
ART. 15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP.....	17
ART. 16 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	17
ART. 16 BIS OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ART. 17 PENALI.....	20
ART. 18 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	21
ART. 19 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	21
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	22
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	23
ART. 21 LAVORI A MISURA.....	23
ART. 22 LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI	23
ART. 23 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....	24
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	25
ART. 24 ANTICIPAZIONE.....	25

ART. 25	PAGAMENTI IN ACCONTO	25
ART. 26	PAGAMENTI A SALDO.....	26
ART. 27	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	26
ART. 28	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	26
ART. 29	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	26
ART. 30	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	27
ART. 31	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	27
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE		28
ART. 32	GARANZIA PROVVISORIA	28
ART. 33	GARANZIA DEFINITIVA	28
ART. 34	SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	28
ART. 35	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	28
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		30
ART. 36	MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	30
ART. 37	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	30
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SUBAPPALTO		31
ART. 38	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	31
ART. 39	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE E RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	32
ART. 40	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	32
ART. 41	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	32
ART. 42	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	33
ART. 43	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	33
ART. 44	SUBAPPALTO.....	34
CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		35
ART. 45	RISERVE DELL'IMPRESA	35
ART. 46	ACCORDO BONARIO	36
ART. 47	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE- FORO COMPETENTE.....	37
ART. 48	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	37
ART. 49	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	38
ART. 50	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	39
CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		41
ART. 51	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	41
ART. 52	TERMINI PER IL COLLAUDO	41

ART. 53	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	42
CAPO 11. NORME FINALI		42
ART. 54	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	42
ART. 55	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	42
ART. 56	TERRE E ROCCE DA SCAVO	43
ART. 57	CUSTODIA DEL CANTIERE E PIANO DI PRONTO INTERVENTO	43
ART. 58	CARTELLO DI CANTIERE.....	43
ART. 59	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	43
ART. 60	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
ART. 61	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	44
ART. 62	COMUNICAZIONI	44
ART. 63	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA	45
ART. 64	CONFIDENZIALITÀ E PUBBLICAZIONI	45
ART. 65	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45
ART. 66	INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO	45
ART. 67	DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO	45

Il presente contratto di appalto (in seguito anche il **“Contratto”**) è concluso in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (in seguito anche il **“Codice dei Contratti”** o **“D.Lgs. 36/2023”**)

TRA

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. Unipersonale, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02346630342, con sede in Parma, Largo Torello de' Strada, 15/a, nella persona del Prof. Avv. Giorgio Pagliari (C.F.), nato a il, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, in virtù dei poteri ad esso conferiti con Delibera Assembleare del 18/07/2023 e successiva delibera di presa d'atto da parte del C.d.A. avente pari data ed elettivamente domiciliato presso la sede societaria (in seguito anche **“Parma Infrastrutture”** o **“Committente”** o **“Stazione Appaltante”**)

E

_____, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. _____, legalmente rappresentata in questo atto da _____, (C.F. _____), nata/o a _____ a _____ il _____ e domiciliata/o per la carica presso la sede della società che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo /consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio _____ in _____, rep. _____ / racc. _____ in data _____, tra esso e i seguenti mandanti:

- 1 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;
- 2 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;
- 3 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;
- 4 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;

(in seguito, anche **“Appaltatore”** o **“Impresa”**);

(in seguito, congiuntamente, anche le **“Parti”**);

PREMESSO CHE

- a) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 13/03/2024 è stato approvato il Piano Programmatico 2024/2026 di Parma Infrastrutture, all'interno del quale sono previste le attività di manutenzione straordinaria denominate **“Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti relativa all'annualità 2024”** e **“Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti relativa all'annualità 2025”**;
- b) le predette attività rientrano infatti tra le competenze di Parma Infrastrutture, a cui il demanio stradale comunale è affidato in concessione;
- c) Con Delibera di Giunta Comunale n. del .../.../..... il Comune di Parma ha approvato il Progetto Esecutivo denominato **“Accordo Quadro - Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti 2024-2025 CUP D97H23003820005 - CUI L02346630342202300012 - CIG**” (in seguito anche l' **“Appalto”**);
- d) con Determina a Contrarre n. del Parma Infrastrutture ha disposto di affidare mediante una procedura competitiva negoziata di affidamento ai sensi del D.Lgs 36/2023 s.m.i (in seguito anche la **“Procedura”**) l'esecuzione dei lavori relativi all'Appalto da espletarsi nell'ambito di un contratto di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 (in seguito anche il **“Contratto”** o l' **“Accordo**

Quadro”);

- e) all’esito della Procedura, espletata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale “Tutto Gare” di cui è dotata la Committente, l’offerta presentata dall’Appaltatore in epigrafe è risultata la migliore, come si evince dai Verbali di Procedura, di cui l’ultimo redatto in data..... ;
- f) con Determinazione dell’Amministratore Delegato di Parma Infrastrutture S.p.A. n.del (in seguito anche DAD), vista la regolarità degli atti di Procedura e conseguenti, è stato disposto l’affidamento delle attività all’Appaltatore;
- g) per effetto della partecipazione alla Procedura, l’Appaltatore ha manifestato la volontà di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella documentazione di gara, incluso lo schema riportante il testo del presente atto;
- h) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nella Lettera di Invito ed in conformità allo schema di cui Decreto 16 Settembre 2022 n. 193, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale alla Committente;
- i) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dalla documentazione a base della Procedura, dalla normativa vigente nonché nel rispetto delle successive disposizioni dedicate agli obblighi assicurativi nel prosieguo del presente ed alle quali si rinvia integralmente, ha prodotto una garanzia assicurativa stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R) rilasciata da in data con il n. e con validità dal al L’Appaltatore si impegna a rinnovare suddetta polizza sino all’ emissione del certificato di collaudo;
- j) ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 117 del Codice dei Contratti ed in ottemperanza a quanto previsto dalle successive disposizioni dedicate alla garanzia definitiva nel prosieguo del presente del presente atto, alle quali si rinvia integralmente, l’Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente la garanzia fidejussoria n., firmata digitalmente, rilasciata in data da....., avente un importo garantito pari ad €(Euro...) che l’Appaltatore si impegna a rinnovare sino all’ emissione del certificato di collaudo;
- k) l’Appaltatore, come da dichiarazioni rilasciate in sede di Procedura, ha correttamente trasmesso i dati utili ai fini dell’individuazione del titolare effettivo ed all’accertamento dell’assenza di conflitto di interessi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

CAPO 1. NATURA, OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto, finalità del Contratto di Accordo Quadro ed ammontare a base di gara

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione dell’appalto denominato Accordo Quadro - Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti 2024-2025 CUP D97H23003820005 - CUI L02346630342202300012 - CIG” all’ Appaltatore in epigrafe, alle condizioni dal medesimo offerte in sede di Procedura, nel pieno rispetto del presente atto e non in contrasto con il progetto esecutivo e con le specifiche di cui alla documentazione di gara.
2. L’Appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e nuove installazioni inerenti sicurvia/guardrail, come meglio descritti al successivo comma 8 del presente articolo (in seguito anche “Interventi”). L’Appaltatore, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso perfetta conoscenza del progetto e delle prescrizioni tecniche della Committente che si intendono accettati incondizionatamente quali indicati e prescritti nel progetto esecutivo, nel presente atto e nei suoi allegati. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in Contratto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni nei costi di mercato dei materiali, della mano d’opera, dei trasporti e dei noli.
3. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale comune inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli “Interventi” da parte della Committente durante il periodo di validità stabilito all’articolo “12-Durata del Contratto”.

4. Le Parti riconoscono espressamente che, in considerazione della peculiarità della tipologia contrattuale dell'Accordo Quadro, i singoli "Interventi" saranno attuati in forza di Ordinativi di Lavoro Ordinari e/o Urgenti, contenenti le modalità di avvio, gestione e durata dei singoli lavori, in coerenza con le caratteristiche sopra descritte. Resta espressamente inteso che, non essendo esattamente predeterminabili né il numero, né la tipologia dei singoli Interventi di manutenzione che potranno essere realmente ordinati ed eseguiti delle specifiche necessità della Committente nel corso dell'Accordo Quadro, ad ogni singolo Ordinativo di Lavoro, in conformità alla disciplina tipica della tipologia contrattuale in argomento, è altresì demandata l'individuazione degli importi inerenti lavori, manodopera e oneri della sicurezza afferenti il rispettivo Intervento, come meglio illustrato al successivo art. 2, comma 3.
5. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non obbliga la Committente all'affidamento all'Appaltatore di Interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre obbliga l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente gli specifici Interventi che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, verranno affidati mediante i relativi Ordinativi di Lavoro emessi nel periodo di vigenza del Contratto.
6. L'Appaltatore si obbliga, pertanto, sin da ora a sottoscrivere ed eseguire regolarmente i singoli Ordinativi di Lavoro che la Committente emetterà in attuazione del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore deve disporre di organizzazione e numero di attrezzature efficienti ed idonee per l'esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, nei tempi previsti da ogni Contratto Applicativo e relativi Ordinativi di Lavoro, i vari interventi richiesti. L'Accordo Quadro non conferisce all'Appaltatore alcun diritto di esclusiva per quanto forma oggetto del medesimo. Pertanto la Committente si riserva per proprie esigenze e a suo insindacabile giudizio, di far eseguire analoghi lavori di manutenzione, anche sugli stessi beni e infrastrutture rientranti nel Contratto, ad altre Imprese diverse dall'Appaltatore, senza che quest'ultimo possa avanzare alcuna pretesa. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso le infrastrutture viarie facenti parte del demanio del Comune di Parma, e le aree oggetto dei singoli Interventi saranno dettagliate all'interno di ciascun Ordinativo di Lavoro.
7. Le caratteristiche peculiari dell'appalto sono rappresentate in dettaglio negli elaborati e nei disegni allegati al progetto e di seguito sommariamente richiamati:

PROG.	NR. ELABORATO	DESCRIZIONE
1	G0.0	Elenco elaborati
2	G1.0	Relazione tecnico illustrativa
3	G2.0	Quadro Economico
4	G3.0	Schema di Contratto
5	G4.0	Capitolato speciale di Appalto – Norme Tecniche
6	G5.0 G5.1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) Allegati al PSC
7	G6.0	Fascicolo dell'opera
8	G7.0	Elenco prezzi unitari
9	G8.0	Schemi di intervento tipologico
10		Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo

8. Descrizione sintetica degli Interventi. Il presente accordo quadro riguarda la manutenzione e la nuova installazione di guard rail sulle strade demaniali del Comune di Parma. La scelta degli interventi e dei siti in cui si dovrà operare saranno compiute basandosi su quanto riportato nell'art.3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, nel quale vengono indicati come possibili punti di installazione:
 - i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli,
 - sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna;
 - lo spartitraffico ove presente;
 - il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili);
 - gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto.

Potranno essere utilizzate Barriere Bordo ponte, Bordo laterale, idonei terminali omologati, New jersey di cemento, ecc. in base a quanto prescritto dalla norma e alle necessità di ogni singolo logo di intervento.

9. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
10. Gli Interventi facenti parte dell'appalto devono essere eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore che deve adempiere i propri obblighi usando la diligenza qualificata di cui al comma 2 dell'art. 1176 c.c.

Art. 1 bis Importo Contrattuale

1. L'importo stimato massimo complessivo del presente Accordo Quadro, come posto in gara è di € 385.000,00 (Euro trecentoottantacinquemila/00) oltre IVA come di legge (in seguito anche "Importo Contrattuale" o "Corrispettivo Contrattuale").

La suddivisione del suddetto Importo Contrattuale stimato massimo complessivo è riportata nella seguente Tabella n. 1

Tabella n. 1

	Per lavori	Totali a base di gara	
a1	Importo stimato massimo per lavori e manodopera	€	370.000,00
a2	Importo stimato massimo degli oneri della sicurezza	€	15.000,00
	Totale	€	385.000,00

2. Il predetto Importo Contrattuale stimato massimo complessivo e gli importi stimati massimi per lavori, e manodopera, e oneri della sicurezza indicati al comma immediatamente precedente, in aderenza alla natura della tipologia contrattuale dell'accordo quadro e conformemente a quanto previsto dall'art. 59 del Codice dei Contratti, individuano appunto, con riferimento all'importo totale e ad alle sue articolazioni, meramente i valori stimati dell'intera operazione contrattuale, ossia i limiti massimi di importo prefissati per il presente Accordo Quadro. Le Parti espressamente riconoscono che tali valori, rappresentando appunto limiti massimi di spesa, non sono soggetti all'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di Procedura che, come meglio illustrato nella documentazione di gara, si applica all'elenco prezzi unitari con riferimento al solo importo lavori di ogni singolo Intervento, al netto della componente inerente i costi della manodopera, come espressamente individuato dal rispettivo Ordinativo di Lavoro.
3. All'interno di ogni singolo Ordinativo di Lavoro emesso dalla Stazione Appaltante saranno quindi individuati:
 - a. l'importo dei lavori, soggetto al ribasso d'asta offerto in sede di Procedura;
 - b. l'importo dei costi della manodopera, non soggetto ad alcun ribasso d'asta;
 - c. l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso d'asta.

Le Parti espressamente riconoscono che, in conformità a quanto previsto in Procedura, lo sconto offerto in sede di gara non sarà applicato alla componente afferente i costi della di manodopera di cui alla lettera b del presente comma e, del pari non sarà applicato all'importo degli oneri della sicurezza di cui alla lettera c del presente comma.
4. L'importo dei costi della manodopera del singolo Intervento viene determinato dalla Stazione Appaltante secondo quanto riportato nell'elaborato denominato "Quadro di Incidenza della Manodopera", allegato ad ogni singolo Ordinativo di Lavoro.
5. All'interno del predetto "Quadro di Incidenza della Manodopera" è altresì presente un apposito campo in cui l'Appaltatore, ai fini del perfezionamento della stipula del singolo Ordinativo di Lavoro, è obbligato ad indicare l'importo dei costi della manodopera relativo al rispettivo Intervento. Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, all'interno del suindicato campo presente nell'elaborato "Quadro di Incidenza della Manodopera" e dedicato all'indicazione dei costi della manodopera, ha facoltà di indicare quale importo dei costi della manodopera l'eventuale diverso importo che lo stesso ritenga di poter offrire in virtù di una più efficiente organizzazione aziendale, garantendo così un importo di costi della manodopera per il singolo Intervento differente dall'importo dei costi della manodopera determinato dalla Committente nell'Ordinativo di Lavoro.
6. Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui all'Allegato II.12 del D. Lgs 36/2023 sono suddivise come illustrato nella Tabella n. 2 di seguito riportata.

Tabella n. 2

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo stimato massimo lavori e manodopera	Importo sicurezza	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
							Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Barriere di sicurezza stradali	OS 12-A	Classifica II	SI	€ 370.000,00	€ 15.000,00	100,00%	Prevalente	SI
TOTALE				€ 370.000,00	€ 15.000,00	100,00%		
TOTALE				€ 385.000,00				

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e nel rispetto delle prescrizioni previste in merito nel prosieguo del Contratto.

7. La Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore l'Importo Contrattuale, nella misura effettivamente dovuta in base agli Interventi effettivamente affidati ed eseguiti in forza degli Ordinativi di Lavoro, secondo i tempi e modi previsti nel prosieguo del presente atto e comunque secondo i termini di legge. In caso ATI, per la ripartizione dei corrispettivi, sarà tenuto presente quanto indicato nell'"Atto costitutivo di associazione temporanea di impresa".
8. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che il Corrispettivo Contrattuale di cui al presente articolo è adeguato all'importanza della prestazione ed al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2 del Codice civile.

Art. 2 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il Contratto è stipulato "a misura". I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'elenco prezzi, allegato al Contratto.
2. Gli interventi puntuali da eseguirsi saranno affidati previa sottoscrizione di singoli "Ordinativi di Lavoro" come illustrato nell'art. 1 che precede.
3. Ciascun "Ordinativo di Lavoro" specificherà la descrizione dei lavori, il luogo oggetto dell'intervento da eseguire, il relativo importo presunto, le modalità tecniche, la data d'avvio delle attività, il tempo di realizzazione, la data di ultimazione e quant'altro necessario per una compiuta definizione della specifica attività da svolgere, incluso eventuali allegati progettuali.
4. In base alle tempistiche di avvio dell'intervento, gli Ordinativi di Lavoro si dividono nelle seguenti tipologie:

A. Ordinativi di Lavoro Ordinari

Gli interventi ordinari comporteranno l'intervento da parte dell'Impresa al massimo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di notifica di ciascun Ordinativo di Lavoro Ordinario.

B. Ordinativi di Lavoro Urgenti

Gli interventi urgenti, definiti tali a giudizio insindacabile della Committente, sono relativi ai ripristini a seguito di eventi meteorici avversi, atti di vandalismo, ammaloramenti ed altre casistiche non prevedibili. Comporteranno l'intervento da parte dell'impresa al massimo entro 24 ore dalla notifica dell'Ordinativo di Lavoro Urgente o della comunicazione, anche verbale, della specifica necessità. In caso di necessità ed urgenza possono essere anticipati a tutti gli effetti anche da disposizioni verbali.
5. L'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli Ordinativi di Lavoro e restituirli alla Committente entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della notifica, fermo restando le modalità particolari previste per gli interventi urgenti (Ordinativi di Lavoro urgenti).
6. Ogni Ordinativo di Lavoro sarà redatto in duplice copia, una delle quali dovrà essere ritornata alla Committente, firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione. Può essere indifferentemente notificato via fax, via PEC o per e-mail all'Impresa o a mano o verbalmente al rappresentante indicato dalla stessa.
7. L'Appaltatore, trattandosi di lavori di manutenzione su strade pubbliche aperte al traffico, riconosce espressamente sin da ora che l'esecuzione del Contratto sarà soggetta ai seguenti vincoli e limitazioni:

- i cantieri saranno suddivisi temporalmente e spazialmente per ragioni tecniche e/o di utilizzo secondo insindacabili indicazioni della Committente e secondo gli ulteriori vincoli contenuti nel presente CSA;
 - la combinazione di necessità tecniche e/o di utilizzo comporterà necessariamente periodi senza specifiche lavorazioni, salvo le casistiche di interventi urgenti sempre possibili in qualsiasi momento in orario diurno/notturno/festivo;
 - le casistiche di urgenza, per loro natura, potranno eventualmente anche essere richieste e/o necessarie contemporaneamente ad altre attività già in corso anche in siti diversi. In tal caso l'Impresa è tenuta ad eseguire entrambe le attività contemporaneamente;
 - l'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Direttore dei Lavori, sia che riguardino modi e tempi d'esecuzione degli interventi stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle norme di legge richiamate nel contratto;
 - l'Impresa dovrà essere dotata dei mezzi idonei per l'esecuzione delle opere nei tempi che verranno indicati dalla Committente nei singoli Ordinativi di Lavoro;
 - qualora risulti che i lavori e le forniture non siano effettuati a termini di contratto o come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o dalle Norme Tecniche, il Direttore dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Committente dei danni eventuali;
 - nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta, se non ordinata dal Direttore dei Lavori.
8. I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente atto e negli altri documenti allegati, anche delle seguenti prestazioni:
- a. per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
 - b. per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
 - d. per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;
 - e. per saggi prove o campionature: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie per noli di attrezzature, certificazioni, prove di laboratorio, materiali, mezzi e mano d'opera per l'esecuzione di saggi, prove e campionature in loco e/o in laboratorio.
9. Pertanto, i corrispettivi a misura si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture indipendenti da qualsiasi eventualità.
- Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'art 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, depurati dei costi della manodopera, come sopra illustrato, si applica, per quanto concerne la restante parte, il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di Procedura.
10. I prezzi unitari di cui al comma 8 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche contrattuali, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
11. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9.

Art. 3 Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti e della "tabella A" in esso riportata, i lavori oggetto del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente:

OS 12-A: Barriere di Sicurezza Stradali

2. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 Interpretazione del Contratto e dei suoi allegati

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è espletata in osservanza a quanto previsto alle disposizioni in materia di interpretazione di cui agli articoli 1362 c.c. e seguenti.

Art. 5 Documenti del Contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse sopra riportate ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti e, per quanto non in contrasto o non previsto dal presente atto e dai suoi allegati;
- b) la lettera di invito e tutta la documentazione a base della Procedura;
- c) l'Offerta presentata dall'Appaltatore nell'ambito della Procedura;
- d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e la relativa relazione di calcolo ed ogni suo allegato;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs., nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) ogni documento allegato al presente atto.

2. Il Contratto è regolato, in particolare:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la Committente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale» come vigente;
- dal D.Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 5 agosto 2024 (in seguito anche "D.M. CAM").

Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

1. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Preso atto della natura dei lavori, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione degli stessi nonché alle condizioni indicate nel presente atto e nei suoi allegati. L'Affidatario dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto di appalto.

Art. 7 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.124 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio di cui al presente comma 1, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione inerente i soggetti di cui ai precedenti commi 2, 3 o 4 del presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Ogni variazione inerente il soggetto di cui al primo periodo del precedente comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Contratto e nei suoi allegati, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elaborati grafici del progetto esecutivo e la descrizione delle singole voci.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni indicate nel presente atto e nei suoi allegati ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore, in particolare, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga ad impiegare solo materiali conformi a quanto prescritto nel D.M. CAM.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. Se l'Appaltatore di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso in cui sia stato autorizzato da parte del direttore dei lavori, ai sensi dell'art.15 del Codice dei Contratti, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto allegato, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo

del relativo campione e contestualmente provvede, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto allegato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
10. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli di cui all'art. 4 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
11. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 21 aprile 1993, n. 246.
12. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Nuove Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.

Art. 10 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini temporali di cui al presente Contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI E OBBLIGHI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 Consegna e inizio dei lavori

1. **[eventuale-in caso di consegna in via d'urgenza]** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del Codice dei Contratti, sussistendo la ragione d'urgenza rappresentata dalla circostanza che, l'esecuzione dell'Intervento è stata avviata prima della stipula del Contratto.

[eventuale e alternativo al periodo che precede-qualora non si ricorra alla consegna in via d'urgenza] La consegna dei lavori avverrà nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui alla normativa vigente

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (qualora eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo del presente atto dedicato agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 del presente articolo e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
5. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo, si rimanda a quanto previsto all'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 come vigente.

Art. 12 Durata del Contratto

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 730 giorni naturali e consecutivi (settecentotrenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Si intende per "durata" dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale la Committente può affidare gli interventi che si renderanno necessari attraverso gli Ordinativi di Lavoro, i quali, loro volta, recheranno l'indicazione della durata del singolo Intervento.
3. Qualora l'importo Contrattuale massimo previsto nell'Accordo Quadro venga raggiunto in un termine minore, il termine di durata dell'Accordo Quadro si intenderà anticipatamente raggiunto e l'Accordo Quadro stesso cesserà ogni proprio effetto.
4. È ad ogni modo fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o interrompere, di propria iniziativa e per qualsivoglia ragione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. , fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 13 Proroghe

1. Non sono ammesse proroghe alla durata dell'Accordo Quadro fatto salvo i seguenti casi:
 - a) ove, alla data di scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti nell'ambito di ordinativi di lavoro, l'Accordo Quadro si intenderà automaticamente prorogato del tempo previsto per l'ultimazione di tali ordinativi di lavoro. Detta protrazione dei termini di scadenza dell'Accordo Quadro, non darà all'Impresa alcun titolo per

- pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, né per avanzare richieste a qualsivoglia titolo.
- b) l'eventuale proroga è disposta per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Appaltatore, a richiesta della Società, che l'Impresa dichiara ora per allora di accettare, ogni eccezione fin d'ora rimossa e senza pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
 - c) Qualora l'importo Contrattuale massimo dell'Accordo Quadro non venga raggiunto entro il termine di durata di cui al precedente art. 12-Durata del Contratto, il Contratto, previo assenso dell'appaltatore, può essere prorogato agli stessi prezzi patti e condizioni previsti nel presente atto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice dei Contratti. Resta espressamente inteso che detta proroga dovrà avere una durata non superiore ai limiti massimi previsti dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 14 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente comma.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà in ogni caso, a sua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare, nella esecuzione dell'appalto, il verificarsi di danni alle persone, alle opere, all'ambiente, e alle cose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo

il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo articolo 18.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei Contratti

Art. 15 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 14 che precede, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della Durata complessiva prevista dall'articolo 12 che precede, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dalla redazione di ognuno dei predetti verbali, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.

Art. 16 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e dal presente Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordinativi di lavoro e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dai documenti dell'appalto dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 c.c. La violazione degli obblighi di cui alla presente lettera comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria e dalle obbligazioni relative, o comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore di cui ai termini di Contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni.

In particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Contratto;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di Contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Contratto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente atto o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la

pulizia delle caditoie stradali;

- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi
2. La violazione di anche uno solo tra gli obblighi previsti dal precedente comma 1 del presente articolo alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n)), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y) e z) comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. La violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (quali Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari, le mappe ed i tracciamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di cantiere e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Ogni danno causato dall'Appaltatore a sottoservizi e reti tecnologiche sono in carico allo stesso che ne risponderà ai relativi proprietari.
5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dal successivo articolo 22 del presente atto.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 16 bis Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti. In caso di n. due assenze ingiustificate consecutive dell'Appaltatore alle operazioni di misura, si fa luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi e pena la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454

c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- c) a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Contratto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori e pena la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
 3. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 4. L'Appaltatore dovrà redigere e produrre, su indicazione del Direttore dei Lavori, a sue cura e spese, i disegni di contabilità del come costruito (as built) da allegarsi alla contabilità. Il direttore dei Lavori ordinerà all'impresa di adempiere a tale incombenza e in caso di diniego o ritardo nella loro produzione il direttore dei lavori commissionerà tali prestazioni ad un professionista abilitato addebitando i relativi costi all'Appaltatore e detraendoli dalla contabilità finale.

Art. 17 Penali

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, il mancato rispetto del termine di Durata fissato per l'ultimazione dei lavori indicato in ciascun ordinativo di lavoro, comporta l'applicazione, a danno dell'Appaltatore, di una **penale pari all'1,0 (uno) per mille dell'Importo relativo alle lavorazioni previste nell'ordinativo di lavoro, da comminarsi per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo oltre i predetti termini**; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di:
 - a) ritardo nell'avvio delle attività inerenti ad un Ordinario di Lavoro Urgente, intesa come presenza fisica di squadra operativa in cantiere pronta per operare;
 - b) ritardo, per causa imputabile all'Appaltatore, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, con applicazione della penale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di inizio lavori originariamente fissato;
 - c) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, con applicazione della penale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di inizio lavori originariamente fissato. La penale di cui alla presente lettera b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
4. Ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti, l'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'Importo Contrattuale netto. Raggiunto un importo complessivo delle penali applicate per le ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 pari al 10% (dieci per

cento) dell'Importo Contrattuale netto, il Contratto si risolve, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 18 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori attinenti a ciascun Ordinato di Lavoro, ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo nonché dalle migliorie proposte dall'offerente in sede di gara relativamente al programma lavori e gestione del cantiere. In ogni caso tale cronoprogramma potrà essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente atto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, qualora l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 13, di sospensione dei lavori di cui gli art. 14 per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 17.

Art. 20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 122, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.
2. Sempre ai sensi dell'art. 122, comma 4, del Codice de Contratti, qualora, scaduto il termine di cui al precedente comma 1 e redatto il verbale in contraddittorio, permanga l'inadempimento, il Contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, come previsto dall'art. 122, comma 6, del Codice dei Contratti. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
4. Nel caso di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla Committente. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore oneri e spese relativi, ai sensi dell'art. 122 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.
5. Il presente articolo concerne la sola ipotesi di risoluzione per mancato rispetto dei termini. Si rinvia al successivo art. 50 del presente Contratto, il quale disciplina le ulteriori cause di risoluzione del Contratto.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 Lavori a misura

1. La Direzione Lavori, con il procedere delle opere, provvederà a redigere la contabilità al fine di consentire l'emissione dei certificati di acconto.
2. Le misure, rilevate in contraddittorio nel corso dell'esecuzione dei lavori, saranno riportate su supporto informatico e cartaceo sottoscritto dall'Impresa e dalla Direzione Lavori. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera e di collaudo definitivo.
3. Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così come precisati nella documentazione di gara ed all'art. 1 del presente Contratto, in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori saranno quantificati in proporzione ai lavori liquidati nell'avanzamento ed indicati sul relativo certificato di pagamento.
4. Per i lavori da remunerare a misura, le misure rilevate ed elaborate consentiranno di dedurre direttamente le quantità effettivamente eseguite cui applicare i prezzi unitari ed il ribasso offerto.

Art. 22 Lavori non previsti nell'elenco prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a. raggugliandoli a quelli di lavorazioni simili si cui al Contratto;
 - b. quando sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera a), ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, i quali vengono comunque computati nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
7. L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
8. Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
9. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.
10. I lavori in economia verranno valutati con i costi unitari di materiali, trasporti e noli offerti o stabiliti nell'Elenco Prezzi adottato dalla Committente; per quanto attiene i costi unitari della mano d'opera verranno

rilevati dalla tabella dei Prezzi – Provincia di Parma della “Commissione Regionale per il rilevamento del costo della mano d’opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli” dell’Emilia-Romagna vigente alla data di esecuzione di ciascuna prestazione, dell’Ufficio provinciale del Lavoro competente; su tali costi verrà applicata una maggiorazione forfettaria del 26% (ventisei per cento) per tener conto delle spese generali ed utili dell’Impresa e successivamente verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, fermo restando che il ribasso offerto non sarà applicato al costo della mano d’opera, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

11. L’Impresa, qualora esegua lavori in economia, ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d’opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dalla Direzione Lavori.
12. Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall’Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 23 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 Anticipazione

1. In aderenza alla tipologia contrattuale dell'Accordo Quadro e stante l'incertezza in ordine all'effettivo importo contrattuale, l'anticipazione di cui all'art. 125 del D.lgs. 36/2023 non può essere calcolata ed erogata sull'Importo Contrattuale dell'Accordo Quadro, bensì sui singoli ordini di lavoro e solo a seguito di espressa richiesta dell'Appaltatore relativamente ad ogni singolo Ordinativo di Lavoro e previa costituzione di idonea garanzia ai sensi del medesimo art.125 del Codice dei Contratti.

Art. 25 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute durante il corso dei lavori, alla scadenza di ogni Ordinativo di Lavoro, al netto dei giorni di sospensione totale dei lavori, dalla data del verbale di consegna. I lavori sono contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 che precedono, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2 del presente articolo, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.
2. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi della contabilizzazione di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo-12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del Codice dei Contratti, emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento di cui al comma precedente entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'eventuale importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi della normativa vigente la liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del presente Contratto;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 60 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo 48, comma 2. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 26 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sono subordinate all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il cui rilascio è subordinato all'avvenuta presentazione da parte dell'Appaltatore della dovuta documentazione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente art. 25, comma 7 del Contratto.

Art. 27 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 25 che precede e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
2. Decorso il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 28 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 26, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

Art. 29 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. La revisione prezzi, se dovuta, avviene esclusivamente secondo quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.
2. La revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del Contratto e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma 2, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa

metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'Intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante e stanziare relativamente all'Intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 30 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice dei Contratti, in ordine al predetto Intervento non è richiesta alcuna garanzia provvisoria, trattandosi di affidamento posto a base di una procedura di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 33 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di Accordo Quadro è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 2 % (due per cento) dell'Importo Contrattuale stimato massimo.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all' apposito schema tipo di cui al vigente Decreto Ministeriale. La garanzia, come attestato nelle Premesse del presente atto, è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto.
3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutto quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
4. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, c. 8 del D.Lvo n. 36/23. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori raggruppati.
6. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 34 Svincolo della garanzia definitiva

1. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
2. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che in ordine all'Appaltatore o ad uno dei subappaltatori sia intervenuta l'attestazione dell'esito negativo della verifica di congruità di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 e s.m.i.; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
3. Per tutto quanto non previsto dagli articoli 33 e 34 del presente atto si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 53 e 117 del Codice dei Contratti

Art. 35 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi definiti dalla normativa vigente.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere la copertura delle seguenti somme:
 - a) Impianti ed opere (danni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori) per un importo pari all'Importo Contrattuale;
 - b) Responsabilità civile (danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori) con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. **Nel caso in oggetto considerata la particolarità delle attività e l'abito di lavoro (strade cittadine soggette a pubblico passaggio) si stabilisce un massimale pari a 5.000.000 di euro.**

La garanzia assicurativa deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi eventualmente affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore. Lo schema tipo di copertura assicurativa contro i rischi di esecuzione previsto dal relativo Decreto Ministeriale vigente, a cui la garanzia assicurativa inerenti il Contratto deve essere conforme, prevede che la garanzia assicurativa contempli tre partite che, nell'ambito del presente Contratto, devono avere quali massimali gli importi di seguito indicati con riferimento a ciascuna partita:

- **Partita 1-Opere:** pari all'Importo Contrattuale e da integrarsi qualora, nell'ambito del presente appalto, siano eventualmente affidati lavori aggiuntivi all'Appaltatore

- **Partita 2-Opere Preesistenti:** concerne i danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, e deve avere un importo pari all'Importo Contrattuale.

- **Partita 3- Demolizione e Sgombero:** concerne il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate. Nell'ambito dell'appalto di cui al presente Contratto, deve avere quale massimale un importo pari ad € 50.000 (Euro cinquantamila/00),

La garanzia assicurativa di cui al presente articolo deve offrire copertura contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e deve operare a “**primo rischio,**” rispetto ad eventuali altre polizze stipulate dall'Appaltatore.

4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste debbono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dalla normativa vigente, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
6. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche contrattuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice dei Contratti.
2. Non sono riconosciute modifiche al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
3. La Committente, con la disposizione di cui al presente comma ed ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice dei Contratti, impone sin d'ora all'Appaltatore che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'Importo Contrattuale, esso garantirà l'esecuzione agli stessi patti e condizioni originariamente previste nel Contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le modifiche contrattuali non sostanziali, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, ai sensi dell'art.120, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 come vigente, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. A tal fine si precisa che le modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 come vigente sono ammesse a prescindere dal loro valore.
5. La stazione appaltante si riserva inoltre di avvalersi di tutte le ulteriori casistiche previste per le modifiche contrattuali nell'art.120 del D. Lgs 36/2023.
6. Le modifiche contrattuali verranno definite mediante la stipula di un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni introdotte.
7. Le modifiche contrattuali devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Art. 37 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 2 del presente Contratto.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 22 comma 2 del presente atto.

Art. 38 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'allegato XVII al medesimo decreto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità
 - d) gli estremi per la richiesta del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41 del D.Lgs n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) seguenti, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento ai sensi di Legge; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/ 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 39 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti.

In caso di violazione di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma, il Contratto si risolve ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 all'articolo 39, commi 1, 2 o 5, ed agli articoli 41, 42, 43 e 44. La violazione degli obblighi di cui alle disposizioni normative citate al presente comma, comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto integrale delle clausole contrattuali per la tutela ambientale delle opere connesse al cantiere ai sensi dell'art. 3.1 del D.M. 05 agosto 2024, provvedimento normativo che regola e dettaglia l'applicazione dei C.A.M.- Criteri Ambientali Minimi (in seguito anche "D.M. CAM") con specifico riguardo alla formazione del personale di cantiere (art. 3.1.4 del D.M CAM), al possesso di macchine operatrici rispondenti alla norma (art. 3.1.5 del D.M CAM) e all'utilizzo di oli e grassi lubrificanti conformi alle specifiche richieste (art. 3.1.6 del D.M CAM).
6. L'Appaltatore, ai sensi del D.M. 05 agosto 2024 art. 3.1 (clausole contrattuali per le gare di lavori per infrastrutture stradali), è tenuto alla presentazione in sede di partecipazione alla gara delle dichiarazioni di impegno al rispetto delle condizioni esecutive richieste in merito a personale di cantiere (art. 3.1.4 del D.M CAM), macchine operatrici (art. 3.1.5 del D.M CAM) e impiego di grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori (art. 3.1.6 del D.M CAM) e alla presentazione della documentazione attestante i requisiti richiesti in seguito all'aggiudicazione nelle modalità e tempistiche previste dalla norma stessa.
7. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal D.M. CAM in ordine alle attività di cantiere, inclusi quindi gli obblighi di cui ai commi 5 e 6 che precedono, comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 40 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/ 2008, come vigente, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/ 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, come indicati nel presente Contratto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 41 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, **prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi di Legge e in particolare dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/ 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/ 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi della normativa vigente l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 45, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Contratto, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41 che precede.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/ 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato decreto.

Art. 43 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/ 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/ 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane

tale obbligo incombe sul consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al presente comma comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli obblighi di cui al piano di sicurezza e di coordinamento, sono causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 44 Subappalto

1. I soggetti affidatari del contratto eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel Contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto nelle modalità e nei termini previsti dalle le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei Contratti, a cui si rinvia integralmente.
2. L'Appaltatore può affidare in subappalto le attività oggetto del Contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:
 - a) all'atto dell'offerta siano state indicate le attività che si intende subappaltare.
 - b) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - c) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
3. L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui all' art. 100 del D. Lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. L' Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo del presente comma comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini di assolvere il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore ed a tutti i subappaltatori.
5. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non configurabili quali subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del Contratto lo consente.
6. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma e, in caso di violazione, il Contratto si risolve ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto di cui al presente Contratto, in virtù dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, stante anche le ridotte tempistiche previste per eseguire l'intervento ed al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni oggetto del presente Contratto che possono essere subappaltabili non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 Riserve dell'impresa

1. L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:
 - a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
2. Le riserve devono essere tempestive, ossia devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto
4. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente periodo, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
6. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore e, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

8. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
9. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 46 Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili con le modalità esplicitate nel precedente articolo, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento i lavori dell'Importo Contrattuale, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del Contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 210, commi 5 e 6, del D.Lgs. 36/2023, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesamente inammissibili e manifestamente inammissibili le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
5. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con l'allegato V.1 del D. Lgs. 36/2023. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3 del presente articolo.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. In ordine alla risoluzione controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile si rinvia all' art. 212 del D. Lgs. 36/2023.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 Definizione delle controversie- Foro Competente

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, incluso il caso in cui non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo precedente e l'Appaltatore confermi le riserve, è devoluta al Foro di Parma ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In forza del disposto di cui all'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. In particolare, l'Appaltatore, all'avvio dei lavori è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante copia della D.N.L. Denuncia di Nuovo Lavoro presentata dall'Appaltatore alla Cassa Edile relativamente all'affidamento oggetto del presente atto, affinché la Stazione appaltante possa verificarne il contenuto. L'Appaltatore è altresì obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia di ogni successiva integrazione della D.N.L. inerente all'affidamento di prestazioni ad eventuali subappaltatori. In caso di raggruppamento temporaneo, gli obblighi di trasmissione di copia della D.N.L. e rispettive integrazioni previsti al presente comma, gravano su ogni singolo componente del raggruppamento. In caso di consorzio, qualora sia stata individuata la cd. società consorziata affidataria, gli obblighi di trasmissione di copia della D.N.L. e rispettive integrazioni previsti al presente comma gravano esclusivamente in capo alla medesima consorziata affidataria. Diversamente, ossia qualora non sia stata individuata la cd. società consorziata affidataria, i predetti obblighi gravano in capo all'intero consorzio.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 119 del D. Lgs. 36/2023.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Qualora l'Appaltatore, avvalendosi dell'istituto del distacco di cui all'art.30 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ed in riferimento all'esecuzione dell'affidamento in oggetto, intenda impiegare personale dipendente di un diverso operatore economico /impresa, è tenuto a trasmettere al RUP, precedentemente all'impiego in cantiere del predetto personale, la Comunicazione di distacco redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. La Comunicazione di distacco deve essere trasmessa al RUP unitamente a copia della seguente documentazione:
- Accordo di distacco, dal quale emerga chiaramente che l'azienda distaccante si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di istituto del distacco;
 - Assenso al distacco firmato da ogni lavoratore distaccato, con specifica di mansione e livello riferibili al lavoratore;
 - UNILAV di ognuno dei lavoratori distaccati.
6. La violazione da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 che precedono comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 49 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Nel caso che il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla

precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

- c) qualora la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e appalti diversi da quello oggetto del presente atto, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al presente Contratto d'appalto, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e all'appalto oggetto del presente Contratto, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 50 Risoluzione del Contratto, Recesso, Esecuzione d'ufficio dei lavori-Clausola risolutiva espressa

1. Oltre all'ipotesi di risoluzione per mancato rispetto dei termini disciplinata all'art. 20 che precede, il Contratto è altresì risolto nei modi e nei termini previsti dall'art.122 del Codice dei Contratti, nonché nei casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente e in ogni singolo caso previsto dalle disposizioni del presente atto.
2. In particolare, il Contratto si risolve ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, in ciascuna delle ipotesi previste nel presente atto mediante le seguenti disposizioni:
 - Art. 11 (Consegna e inizio dei lavori), comma 2, in cui è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., per il mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dei lavori per la consegna dei lavori.
 - Art.16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 2, ove è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per le violazioni degli obblighi di cui al medesimo art.16, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n),o),p), q),r), r), s), t), u), v), w), x), y),z).
 - Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 3, il quale dispone la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c. per la violazione di cui all'art. 4 della legge n. 136 del 2010.
 - Art.16bis (Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), comma 1, lett. b), ove è disposta la risoluzione ex art. 1454 c.c., per non avere ottemperato agli obblighi concernenti la sottoscrizione di brogliacci, di libretti delle misure ed eventuali disegni integrativi.
 - Art.16bis (Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), comma 1, lett. d), il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione dell'obbligo di consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera e di sottoscrivere le liste settimanali.
 - Art.25 (Pagamenti in acconto), comma 7, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., nel caso di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori.
 - Art.26 (Pagamenti a saldo), comma 7, in cui si prevede la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1454 c.c., nel caso di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori
 - Art.39 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi), comma 1 ove dispone la risoluzione del Contratto ex art 1454 c.c. per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d).
 - Art.39 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi), comma 4, in cui si prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c. per la violazione delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 agli articoli 39 comma 1, e agli articoli 41,42,43 e 44.
 - Art.39 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi), comma 7, che dispone la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. per la violazione degli obblighi relativi ai criteri ambientali minimi disciplinati dal D.M. 23 giugno 2022.
 - Art.43 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 3, ove prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione degli obblighi previsti nel medesimo comma.

- Art. 44 (Subappalto), comma 4, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione dell'obbligo di trasmissione alla Committente della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
 - Art.44 (Subappalto), comma 6, che prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione dell'obbligo di corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
 - Art.48 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 6, ove è prevista la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
 - Art.60 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 7, laddove è disposta la risoluzione del Contratto ex art 1454 c.c., nel caso in cui L'Appaltatore non inserisca nei contratti con eventuali subcontraenti, un'apposita clausola con la quale quest'ultimi assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Contratto si risolve di diritto ai sensi del 1456 c.c. in ciascuna delle specifiche ipotesi previste nelle disposizioni del presente atto di seguito riepilogate:
- Art.12 (Durata del contratto-Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'esecuzione parziale degli stessi), comma 5, il quale prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., per il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di non sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni del Contratto.
 - Art.16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. a), laddove prevede la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per la violazione degli oneri e degli obblighi di cui alla medesima lettera.
 - Art.16bis (Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), comma 1, lett. a), in cui è prevista la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. per la violazione dell'obbligo di intervenire alle operazioni di misurazione.
 - Art.17 (Penali) comma 4, il quale prevede la risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. qualora l'importo complessivo delle penali applicate per le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo raggiunga il 10% dell'Importo Contrattuale netto.
 - Art.20 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), comma 2, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art 1456 c.c., per il mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dei Lavori di cui al comma 1 del medesimo articolo.
 - Art.31 (Cessione del contratto e cessioni dei crediti), comma 1, ove è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per la violazione dell'obbligo di incedibilità del contratto.
 - Art.43 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 4, ove prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., per le violazioni gravi e ripetute degli obblighi concernenti il piano di sicurezza e coordinamento.
 - Art.50 (Risoluzione del Contratto, Recesso, Esecuzione d'ufficio dei lavori-Clausola risolutiva espressa), comma 4, ove è prevista la clausola risolutiva espressa, con conseguente risoluzione ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: inadempimento alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni (lett. a); sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi (lett. b); rallentamento dei lavori (lett. c); subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto, violazione di norme sostanziali (lett. d); mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 (lett. e); azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (lett. f); applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs n. 81/2008 (lett. g); mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e smi (lett. h).
 - Art.60 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lett. a), ove è prevista la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. per le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 60 comma 2 lett. a).
 - Art. 60 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lett. b), in cui è prevista la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. per le violazioni reiterate di cui all'art. 60 comma 2, lett. b) e c), comma 3 e comma 4.
 - Art.63 (Responsabilità Amministrativa e Trasparenza), comma 2, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., per la violazione delle regole menzionate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.
 - Art.66 (Incedibilità del contratto), comma 1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., per la violazione dell'Obbligo di incedibilità del contratto.

4. Il Contratto si risolve altresì di diritto ai sensi del 1456 c.c., mediante dichiarazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata a /r o a mezzo pec con cui la Concedente dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, nei seguenti casi:
 - a) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
 - d) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni rivolte al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - g) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;
 - h) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art.3, comma 9 bis, della L.136/2010 e smi.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, di recesso, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, si procede ai sensi dell'art. 124 del Codice dei Contratti, a cui si rinvia integralmente
6. La Committente, nei casi di esecuzione d'ufficio, denominata anche quale esecuzione in danno, può avvalersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. Nei suddetti casi, la Committente ha inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
7. La Committente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto secondo i modi e i termini di cui all'art. 123 del Codice dei Contratti.

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente atto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente atto.

Art. 52 Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Contratto.

Art. 53 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente atto.

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 54 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni riutilizzabili nei lavori del presente atto sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione delle disposizioni normative per i lavori pubblici i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle aree previste in progetto, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 55 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del Decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al successivo comma, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli

articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano considerate rifiuti speciali ai sensi della vigente normativa ovvero siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 57 Custodia del cantiere e piano di pronto intervento

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 58 Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni e le informazioni indicate dalla Direzione Lavori, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del DM 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 59 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010.

Art. 60 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 27 e 28.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'Intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con propri eventuali subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010. La violazione dell'obbligo di cui al presente comma, comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 61 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) tutte le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le eventuali spese di registro e perfezionamento del Contratto, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese di pubblicità della gara espletata, le imposte e i diritti di segreteria .
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente Contratto è soggetto all'I.V.A. - imposta sul valore aggiunto, come regolata dalla Legge. Tutti gli importi citati nel presente Contratto sono da intendersi al netto dell'I.V.A.

Art. 62 Comunicazioni

1. Qualsivoglia comunicazione inerente all'esecuzione del presente Contratto, dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mediante posta raccomandata a.r., indirizzata come segue.

Se all'Appaltatore:

Via _____

CAP _____

PEC _____

Se alla Committente:

Parma Infrastrutture S.p.A.

Art. 63 Responsabilità Amministrativa e Trasparenza

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Committente ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico, entrambi consultabili sul sito www.parmainfrastrutture.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente". L'Appaltatore si impegna a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico che dichiara di aver letto e compreso.
2. L'Appaltatore dichiara di astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. nonché in violazione dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione e nel Codice Etico di Parma Infrastrutture. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale, comportando la conseguente risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Parma Infrastrutture S.p.A. potrà risolvere il presente atto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC all'Appaltatore. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Parma Infrastrutture S.p.A. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

Art. 64 Confidenzialità e Pubblicazioni

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 65 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. La Committente, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) "GDPR" 2016/679.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al citato Regolamento (UE) 679/2016.
1. Le Parti si assumono la rispettiva responsabilità di quanto si dimostri necessario per garantire conformità del trattamento dei dati di persone fisiche con GDPR 2016/679, Dlgs 196/2003 ed altri Provvedimenti nazionali, ed esclusivamente derivanti dalle attività oggetto di Contratto.

Art. 66 Incedibilità del contratto

1. Ai sensi del precedente art.31 del presente atto e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 36/2023, è fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il Contratto o parte di esso. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Appaltatore sarà obbligato a risarcire alla Committente tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente Contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento dello stesso.

Art. 67 Disposizioni generali e norme di rinvio

1. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto nella data in cui è apposta l'ultima delle firme digitali.

L'Appaltatore

(firmato digitalmente)

La Committente

Parma Infrastrutture S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Prof. Avv. Giorgio Pagliari
(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara altresì che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 11 (Consegna e inizio dei lavori), comma 2, in cui è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., per il mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dei lavori per la consegna dei lavori.
- Art.12 (Durata del contratto-Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'esecuzione parziale degli stessi), comma 5, il quale prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., per il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di non sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni del Contratto.
- Art.16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. a), laddove prevede la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per la violazione degli oneri e degli obblighi di cui alla medesima lettera.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. c), ove è disposta l'assunzione da parte dell'Appaltatore, tenendo indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e dalle obbligazioni relative, o comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore di cui alle condizioni di Contratto.
- Art.16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 2, ove è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per le violazioni degli obblighi di cui al medesimo art.16, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n),o),p), q),r), r), s), t), u), v), w), x), y),z).
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 3, il quale dispone la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c. per la violazione di cui all'art. 4 della legge n. 136 del 2010.
- Art.16bis (Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), comma 1, lett. a), in cui è prevista la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. per la violazione dell'obbligo di intervenire alle operazioni di misurazione.
- Art.16bis (Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), comma 1, lett. b), ove è disposta la risoluzione ex art. 1454 c.c., per non avere ottemperato agli obblighi concernenti la sottoscrizione di brogliacci, di libretti delle misure ed eventuali disegni integrativi.
- Art.16bis (Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), comma 1, lett. d), il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione dell'obbligo di consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera e di sottoscrivere le liste settimanali.
- Art.17 (Penali) comma 4, il quale prevede la risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. qualora l'importo complessivo delle penali applicate per le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo raggiunga il 10% dell'Importo Contrattuale netto.

- Art.20 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), comma 2, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art 1456 c.c., per il mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dei Lavori di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- Art. 20 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), comma 3, che dispone la corresponsione dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione contrattuale, con la possibilità per la Committente di trattenere qualsiasi somma maturata a credito.
- Art.22 (Lavori non previsti nell'elenco prezzi), comma 5, laddove prevede la possibilità per la Stazione Appaltante di ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni sulla base dei nuovi prezzi non accettati dall'Appaltatore e di computarli nella contabilità.
- Art.25 (Pagamenti in acconto), comma 7, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., nel caso di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori.
- Art.26 (Pagamenti a saldo), comma 7, in cui si prevede la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1454 c.c., nel caso di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori
- Art.31 (Cessione del contratto e cessioni dei crediti), comma 1, ove è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per la violazione dell'obbligo di incedibilità del contratto.
- Art.35 (Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore), nel quale si prevedono in capo all'Appaltatore obblighi volti alla limitazione di responsabilità in favore della Stazione Appaltante.
- Art.39 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi), comma 1 ove dispone la risoluzione del Contratto ex art 1454 c.c. per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d).
- Art.39 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi), comma 4, in cui si prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c. per la violazione delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 agli articoli 39 comma 1, e agli articoli 41,42,43 e 44.
- Art.39 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi), comma 7, che dispone la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. per la violazione degli obblighi relativi ai criteri ambientali minimi disciplinati dal D.M. 23 giugno 2022.
- Art.43 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 3, ove prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione degli obblighi previsti nel medesimo comma.
- Art.43 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 4, ove prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., per le violazioni gravi e ripetute degli obblighi concernenti il piano di sicurezza e coordinamento.
- Art. 44 (Subappalto), comma 4, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione dell'obbligo di trasmissione alla Committente della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
- Art.44 (Subappalto), comma 6, che prevede la risoluzione del Contratto ex art. 1454 c.c., per la violazione dell'obbligo di corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
- Art.45 (Riserve dell'impresa), comma 2, il quale disciplina le ipotesi di decadenza, in caso di mancata iscrizione delle riserve sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e di mancata iscrizione delle stesse nel registro di contabilità.
- Art. 45 (Riserve dell'impresa), comma 3, ove è prevista l'inammissibilità delle riserve qualora non contengano i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e).
- Art. 45 (Riserve dell'impresa), comma 8, nella parte in cui è previsto che, se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- Art.47 (Definizione delle controversie-Foro competente), comma 1 in cui è prevista la competenza del Foro di Parma.

- Art.48 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 6, ove è prevista la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
- Art.50 (Risoluzione del Contratto, Recesso, Esecuzione d'ufficio dei lavori-Clausola risolutiva espressa), comma 4, ove è prevista la clausola risolutiva espressa, con conseguente risoluzione ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: inadempimento alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni (lett. a); sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi (lett. b); rallentamento dei lavori (lett. c); subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto, violazione di norme sostanziali (lett. d); mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 (lett. e); azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (lett. f); applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs n. 81/2008 (lett. g); mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e smi (lett. h).
- Art 50 (Risoluzione del Contratto, Recesso, Esecuzione d'ufficio dei lavori-Clausola risolutiva espressa), comma 7, in cui è previsto il diritto di recesso in favore della Committente.
- Art.60 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lett. a), ove è prevista la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. per le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 60 comma 2 lett. a).
- Art. 60 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lett. b), in cui è prevista la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. per le violazioni reiterate di cui all'art. 60 comma 2, lett. b) e c), comma 3 e comma 4.
- Art.60 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 7, laddove è disposta la risoluzione del Contratto ex art 1454 c.c., nel caso in cui L'Appaltatore non inserisca nei contratti con eventuali subcontraenti, un'apposita clausola con la quale quest'ultimi assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
- Art.63 (Responsabilità Amministrativa e Trasparenza), comma 2, il quale prevede la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., per la violazione delle regole menzionate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.
- Art.66 (Incedibilità del contratto), comma 1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., per la violazione dell'Obbligo di incedibilità del contratto.

La soprariportata dichiarazione si intende sottoscritta nella data in cui è apposta la firma digitale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore

(firmato digitalmente)